

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.501/2013 promossa da:

C. [redacted] nata [redacted] (SA), res. [redacted] o
[redacted] vamente domiciliata in Reggio Emilia alla
via [redacted] presso lo studio e la persona de [redacted] ni, che la rappresenta e
difende, per procura a margine del ricorso

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro-
tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [redacted]
Sociale n.6, rappresentat [redacted]

- CONVENUTO -

in punto a: ripetizione indebito

FATTO E DIRITTO

GIURE.IT



Con ricorso diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia depositato il 19/4/2013 la ricorrente si oppone alla ripetizione di ratei pensionistici comunicatale dall'INPS nell'anno 2010, e relativa agli asseriti maggiori importi erogati all'istante nel periodo 1/1/2004-31/7/2010.

In particolare la sig. [REDACTED] espone di essere titolare di pensione ai superstiti, cat. SO/S n. 03777486, liquidata con decorrenza dal 01/02/1975, nonché di pensione di vecchiaia, cat. VR n. 30011801, liquidata con decorrenza dal 01/12/1987, sulla base di formali e definitivi provvedimenti.

Con provvedimento datato 18/06/2010 l'Istituto comunicava la riliquidazione del trattamento pensionistico ai superstiti (a carico del FL dipendenti in regime internazionale), cat. SO/S n. 03777486, a decorrere dal 01/01/2004, a motivo "titolarità altra pensione": dal ricalcolo effettuato, risultava un debito a carico del pensionato pari ad euro 24.438,67 per le seguenti ragioni: "è stato corrisposto l'importo minimale per le pensioni in convenzione internazionale non spettante (articolo 3, comma 15 e 16, della legge 335/1995)".

A seguito di richiesta di rettifica inoltrata dalla ricorrente l'INPS effettuava nuovamente il ricalcolo (sostanzialmente quantificando l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione ai superstiti e non già sulla pensione diretta, come in un primo tempo attuato dall'INPS); dal ricalcolo effettuato, sino al 31/08/2011, risultava un debito a carico del pensionato pari ad euro 13.545,89.

La ricorrente sostiene che l'indebito pare formatosi per l'applicazione, d'ufficio, dell'integrazione al trattamento minimo su entrambe le pensioni in pagamento, e quindi a causa di un palese errore dell'Istituto; di talché le somme percepite, a mente dell'art. 13 della legge 30/12/1991 n. 412, non sono ripetibili.

Si costituisce nei termini l'INPS invocando l'applicazione dell'art. 2033 cod.civ.

Non necessitando la causa attività istruttoria all'udienza del 11/6/2014 la stessa viene discussa e decisa come da sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Non è in contestazione tra le parti che la liquidazione delle due pensioni, diretta e di reversibilità, sia stata effettuata sulla base di un provvedimento definitivo.

GIUDICE



Neppure è contestato che entrambe esse pensioni, per un macroscopico errore addebitabile esclusivamente all'Istituto (a fronte dei noti principi risalenti riguardanti l'impossibilità della 'doppia' integrazione al trattamento minimo) fossero state entrambe integrate al minimo, e solo dopo molti anni l'Istituto si è avveduto dell'errore.

Errore per altro ripetuto in sede di rettifica e riliquidazione delle prestazioni, ove l'INPS ha in un primo momento riliquidato la pensione diretta in godimento, errando ancora una volta dal momento che la pensione da riliquidarsi era quella di reversibilità in quanto più risalente tra le due (in godimento dal 1975).

La fattispecie è allora disciplinata dagli artt. 52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n. 412/1991.

Ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, *"le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.*

Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato."

Ai sensi dell'art. 13 legge n. 412/1991, *"le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.*

L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".

GIURE.IT



La normativa è chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l'Istituto (e, dunque, anche in caso di errore del tutto incolpevole), salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta (ipotesi nella fattispecie certamente insussistente).

Il termine di un anno stabilito dalla norma per il recupero delle somme eventualmente pagate in eccedenza a seguito di mutamento della situazione reddituale del pensionato non è, invece, previsto per le ipotesi in cui l'indebito non dipenda dalla situazione reddituale del pensionato, ma sia stato, per contro, causato – e questo è il caso – da un errore dell'Istituto nella liquidazione della pensione attribuibile ad altra ragione.

E', infatti, principio immanente al settore dell'indebito previdenziale quello per cui *"diversamente dalla generale regola codicistica (art. 2033 cod.civ.) di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta"* (Corte Cost. n. 166/1966).

Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, la situazione di fatto che ha inciso sulla misura delle due pensioni è stata l'erronea liquidazione per entrambe dell'integrazione al minimo.

E', dunque, da escludersi qualunque ipotesi di dolo del percettore della prestazione, non potendo, certamente, la ricorrente essere a conoscenza del complesso calcolo che ha portato alla liquidazione dei due emolumenti, calcolo per altro sbagliato dall'INPS anche in sede di recente riliquidazione.

Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione INPS di cui alla nota del 11/7/2011 con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importi trattenuti a tale titolo, oltre accessori di legge.

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando



1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione INPS di cui alla nota del 11/7/2011 con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importi trattenuti a tale titolo, oltre accessori di legge;
2. condanna l'Inps resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.200,00 per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia il 11/6/2014

Il Giudice del Lavoro

Dr.ssa Elena Vezzosi

01/07/2014

